

Comune di Cavedine

**LO
STATUTO
DEL
CONTRIBUENTE**

Adottato con delibera di Consiglio nr. 37 dd. 30.07.2013

Il Segretario comunale

Dott. Gianni Gadler

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo dello Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e ss. mm. e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2 - Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge l'ufficio designato dal Comune pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o decreto ingiuntivo) vanno riportati gli estremi dell'atto di cui al successivo articolo 4 ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 3 - Avviso di liquidazione

1. Mediante avviso di liquidazione il funzionario responsabile del tributo o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce provvedono a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le eventuali sanzioni ed interessi.
2. L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
3. Nell'avviso di liquidazione debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ossia:
 - ⤴ l'aliquota applicata;
 - ⤴ il periodo di riferimento;
 - ⤴ l'importo del tributo dovuto;
 - ⤴ l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi;
 - ⤴ il termine e le modalità di pagamento;
 - ⤴ l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - ⤴ l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - ⤴ il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Art. 4 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie:
 - a) procedono alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o

- inesattezza;
 - b) provvedono all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
 - c) recuperano l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - d) applicano le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
 3. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati:
 - a) tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
 - b) periodo di riferimento;
 - c) l'aliquota applicata;
 - d) l'importo del tributo dovuto;
 - e) le sanzioni e gli interessi;
 - f) il termine e le modalità per il pagamento;
 - g) l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
 - h) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - i) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - j) il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Art. 5 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare l'ufficio competente in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.)
5. In caso di mancata espressione del parere nei termini stabiliti nel comma 3, ovvero in presenza di pareri espressi e successivamente disattesi da parte dell'ufficio competente attraverso l'emissione di atti impositivi, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'ufficio competente può rispondere collettivamente, attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei.

Art. 6 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 446/97 possono procedere:

2. all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
3. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo. In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza favorevole al Comune passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme debitamente versate o allo sgravio delle stesse.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare il provvedimento, in tutto o nella sola parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
6. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
7. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile e, comunque, in assenza di pronunce giurisdizionali di qualsiasi grado, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva sul medesimo presupposto;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- a) errori del contribuente facilmente riconoscibili dall'Ufficio competente.
2. L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.
3. La pendenza del contenzioso sull'atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo per mancata impugnazione non costituiscono limite all'esercizio dell'autotutela ed al potere di annullamento dell'Ufficio competente.
4. In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l'annullamento o la revoca

d'ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

5. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
6. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 7 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.
3. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'Amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il funzionario responsabile del tributo o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esaminano la richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
6. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo.
7. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

Art. 8 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla legge 27.07.2000, n. 212 limitatamente alla disciplina dei tributi locali.
2. Il presente Statuto dei diritti del contribuente entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo dello Statuto	pag. 2
Art. 2 - Rapporti con il contribuente	pag. 2
Art. 3 - Avviso di liquidazione	pag. 2
Art. 4 - Avviso di accertamento	pag. 2
Art. 5 - Diritto di interpello	pag. 3
Art. 6 - L'autotutela	pag. 3
Art. 7 - Rimborsi	pag. 5
Art. 8 - Norme finali	pag. 5